



Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Il Direttore generale

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 20.10 U 1



INPS.0064.05/10/2020.0042543

E.N.S. - Sede Centrale Roma  
Ente Nazionale per la protezione e  
l'assistenza dei Sordi - onlus -  
N. 3998/08-10-2020/ARRIVO



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per le politiche in favore delle persone con  
disabilità

[ufficio.disabilita@pec.governo.it](mailto:ufficio.disabilita@pec.governo.it)

E, p.c. Al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Ufficio Legislativo

[ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it)

All'Ente nazionale Sordi - ONLUS APS

Ufficio Affari Generali

[affari.general@pec.ens.it](mailto:affari.general@pec.ens.it)

Oggetto: Circolare Inps n. 107 del 23 settembre 2020 (Rif. Vs nota prot. n. 2007 del 25 settembre 2020)

In riscontro alla nota in oggetto, si evidenzia quanto segue.

La circolare n. 107 del 23 settembre 2020 attua le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto, n. 104, disciplinando al paragrafo 1, intitolato "*Diritto alla maggiorazione per le prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità). Importi e limiti di reddito*", le modalità attuative per le prestazioni assistenziali e al paragrafo 2, denominato "*Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222*", le modalità attuative per le prestazioni previdenziali di inabilità, ossia quelle liquidate in presenza dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari.

La dizione "*pensioni di inabilità*" di cui al paragrafo 1 si riferisce a tutte le prestazioni assistenziali di inabilità, comunque denominate, erogate a favore delle categorie elencate nella legge e quindi anche ai sordi titolari della c.d. pensione non reversibile.

Il paragrafo 2 riguarda invece esclusivamente le pensioni di inabilità previdenziale di cui alla legge n. 222/1984.

Via Ciriaco De Mita, 21  
00144 Roma

In merito alla richiesta di revisione delle modalità applicative contenute nella circolare, si specifica che il citato articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020 ha modificato l'articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, prevedendo che, per i titolari di pensione di inabilità liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 222/1984, il beneficio incrementativo di cui al medesimo articolo 38, comma 1, della legge n. 448/2001 è concesso al perfezionamento di un'età pari o superiore a diciotto anni.

L'articolo 38, comma 1, della legge n. 448/2001, richiamato nella norma di modifica, prevede, al ricorrere delle prescritte condizioni, un incremento della misura della maggiorazione sociale di cui alla legge n. 544/1988.

La predetta maggiorazione, stante quanto previsto dall'articolo 1 della medesima legge n. 544/1988, è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda in favore dei titolari dei trattamenti pensionistici di natura previdenziale erogati a carico delle gestioni indicate nella medesima norma e in possesso di determinati requisiti reddituali.

La modifica normativa in argomento riguarda solo i titolari del trattamento pensionistico di inabilità.

Ciò premesso, nella circolare n. 107 del 23 settembre 2020, in base all'interpretazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato stabilito che la maggiorazione e l'incremento vengono riconosciuti a domanda alla medesima età anagrafica.

Peraltro, in considerazione delle molteplici richieste delle parti sociali e dell'esiguo numero dei potenziali beneficiari, l'Istituto ha proposto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il differimento del termine di presentazione della domanda, da parte dei titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, al 30 ottobre 2020. Il differimento del termine sarà ampiamente pubblicizzato. L'invio della domanda di beneficio entro tale data consentirà, ove espressamente richiesto, il riconoscimento della decorrenza dello stesso dal 1° agosto 2020.

In proposito si precisa che la presentazione della domanda riguarda, in prima applicazione della norma, solo i soggetti che risultino già titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 infra-sessantenni, platea i cui redditi, anche per ragioni di riservatezza, devono essere acquisiti direttamente dagli interessati.

Gli assicurati che presentano domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222/1984 potranno segnalare le proprie condizioni per ottenere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla predetta domanda.

Gabriella Di Michele



Via Ciriaco De Mita, 21  
00144 Roma